

tecnologica:service
DIVISIONE
FORMAZIONE

Viale Cannatello, 11 - 92100 Agrigento
tel.: 0922 59 45 89 fax: 0922 40 44 90

www.tecnologicaservice.it
formazione@tecnologicaservice.it

CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

(D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni 21.12.2012 – D.M. 10.03.1998)

MANUALE INFORMATIVO **“ I RISCHI A SCUOLA ”** (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

tecnologica:service
DIVISIONE
FORMAZIONE



D.Lgs. 81/08

Informazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Aggiornato ai disposti normativi, di cui al Testo Unico sulla Sicurezza e Salute dei Luoghi di lavoro e s.m.i. (D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008) e all'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012

Proprietà e diritti riservati alla Tecnologica Service s.r.l.

La struttura e il contenuto del presente quaderno informativo non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione della Tecnologica Service s.r.l.

La Società, pur garantendo la massima cura nella preparazione del materiale informativo, declina ogni responsabilità per possibili errori e omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso dell'informazione ivi contenuta.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81
«TESTO UNICO» SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Coordinato con il D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009
Formazione Generale e specifica

SALUTE



(O.M.S. - ART. 2 D.LGS. 81/08 e 106/09)

- STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE
- NON SOLO ASSENZA DI MALATTIA
- STATO CHE PERMETTE AGLI INDIVIDUI DI SVOLGERE IL PROPRIO RUOLO SOCIALE

SALUTE COME “BENESSERE” DAL PUNTO DI VISTA:

- OGGETTIVO (STARE BENE)
- SOGGETTIVO (SENTIRSI BENE)
- PSICOLOGICO E SOCIALE (AVERE LA COSCIENZA DI STARE BENE E DI SENTIRSI BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI)

QUINDI

- LA SALUTE E' SIA UNA RISORSA CHE UNO STATO
- LA SALUTE E' UNA RISORSA PER LA VITA QUOTIDIANA CHE VA COSTRUITA GIORNO PER GIORNO

PERICOLO

PROPRIETÀ O QUALITÀ INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE (SOSTANZA, ATTREZZO, MACCHINA, PROCEDURA DI LAVORO, etc.) AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI

RISCHIO

PROBABILITÀ

DI RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE AD UN DETERMINATO FATTORE O AGENTE, OPPURE ALLA LORO COMBINAZIONE

PREVENZIONE


COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ, DISPOSIZIONI O MISURE NECESSARIE, ANCHE SECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, FINALIZZATO A DIMINUIRE I RISCHI PROFESSIONALI.

PROTEZIONE

L'INSIEME DELLE "AZIONI" MESSE IN ATTO SIA A LIVELLO COLLETTIVO CHE INDIVIDUALE VOLTE A RIDURRE O ELIMINARE IL DANNO POSSIBILE IN CONSEGUENZA DI UN EVENTO INDESIDERATO

PROTEZIONE

Va sempre considerata la possibilità di potersi proteggere con i DPC e poi si passa naturalmente ai DPI che devono essere adeguati al tipo di attività - e quindi al tipo di rischio - che si sta eseguendo ...



SICUREZZA
E' UNA SITUAZIONE CERTA E COSTANTE DI NON PERICOLO E TALE DA GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI ATTIVITA' SENZA PREGIUDIZIO ALLA PROPRIA INTEGRITA' FISICA E PSICHICA

RISULTATO:
POSSIBILITA' DI GESTIRE OGNI SITUAZIONE SENZA TIMORE DI PERICOLI O DANNI

INFORTUNIO
EVENTO TRAUMATICO, CHE SI VERIFICA IN OCCASIONE DI LAVORO, IN GRADO DI CAUSARE LESIONI O ALTERAZIONI DELLO STATO DI SALUTE

DEFINIZIONE DI INFORTUNIO **(secondo l’Istituto assicuratore)**

avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni).

Ne consegue che un incidente in ambiente di lavoro non è indennizzato se manca la causa violenta, se non avviene in occasione di lavoro o se la durata della astensione dal lavoro non supera i 3 giorni

Le prestazioni dell’INAIL

- ⇒ Indennità giornaliera per tutta la durata dell’astensione dal lavoro a decorrere dal 4° giorno successivo a quello di accadimento dell’infortunio nei casi in cui l’infortunio si è concluso con la completa guarigione clinica senza postumi permanenti o con postumi permanenti di grado inferiore all’11%.
- ⇒ Rendita di inabilità permanente nei casi in cui l’infortunio abbia avuto come conseguenza una riduzione permanente nell’attitudine al lavoro di grado maggiore o uguale all’11%.
- ⇒ Rendita ai superstiti aventi diritto ed un assegno “una tantum” in caso di decesso dell’assicurato in conseguenza dell’evento lesivo - (immediato, nel periodo di malattia temporanea, dopo la costituzione di una rendita per inabilità).

MALATTIA PROFESSIONALE

contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nelle tabelle (allegati n. 4 e n. 5 del D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336), purché dette lavorazioni rientrino tra quelle tutelate.

Pertanto, una malattia non è considerata *professionale* se non è tra quelle tabellate o se il lavoratore non riesce a dimostrare, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 179 e n. 206 del 1988, che la malattia denunciata è stata contratta a causa della lavorazione svolta.

PROCEDURE

PRECISE E DETTAGLIATE INDICAZIONI, che tutti devono seguire, SULLE MODALITA’ di utilizzo

di un UTENSILE
un’ATTREZZATURA
un IMPIANTO,
una SOSTANZA

INFORMAZIONE

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

FORMAZIONE

Processo educativo attraverso il quale trasferire al lavoratore conoscenze e procedure utili alla acquisizione delle competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, alla gestione, alla riduzione dei rischi

ADDESTRAMENTO

Complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e le procedure di lavoro

**Salute e Sicurezza sul lavoro:
UN OBIETTIVO DI TUTTI**

Il *Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.*, prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro privati e pubblici.

In particolare, il *D.Lgs. 81/08 e s.m.i.*, si prefigge la *Valutazione*, la *Riduzione* ed il *Controllo* dei rischi per la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, mediante un'azione combinata di soggetti per ognuno dei quali prevede OBBLIGHI e SANZIONI.

In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro esiste un'INTERAZIONE DI RESPONSABILITA', considerato che si tratta di un processo complesso finalizzato a determinare il LAVORO SICURO, per tutti e SEMPRE!

Infatti, il costo sociale dell'incidente sul lavoro è a carico di tutti e non esclude nessuno: dall'imprenditore al lavoratore!

La SICUREZZA deve diventare una CULTURA di tutti coloro che lavorano, un meccanismo talmente automatico da non aver bisogno di imposizioni quotidiane. NESSUNO E' ESENTE DA RESPONSABILITA' IN QUESTO PROCESSO EVOLUTIVO!

Il *D.Lgs. 81/08* individua, pertanto, e responsabilizza tutte le «figure» facenti parte dell'organico aziendale le quali sono tutte chiamate a concorrere alla gestione, alla tutela, alla garanzia e al rispetto della sicurezza e della salute nel proprio luogo di lavoro:

CHI SONO QUESTI SOGGETTI?

LSOGGETTI DELLA PREVENZIONE

DATORE DI LAVORO

RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA

**RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e
PROTEZIONE**

ADDETTI al SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

MEDICO COMPETENTE

ADDETTI al PRIMO SOCCORSO

ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO

PREPOSTI

DIRIGENTI

LAVORATORI

QUINDI:

Con il termine «DATORE DI LAVORO» si identifica il soggetto che, dal punto di vista formale, è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.



«DATORE DI LAVORO»

COSA DEVE FARE?

- 1) VALUTARE tutti i rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);
- 2) DESIGNARE il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);

«DIRIGENTE»

CHI E'?

“Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.

il «DATORE DI LAVORO» e il «DIRIGENTE»

COSA DEVONO FARE?

- 1) NOMINARE il Medico Competente;
- 2) DESIGNARE preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- 3) FORNIRE ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.);
- 4) Prendere le MISURE APPROPRIATE affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 5) RICHIEDERE L'OSSERVANZA da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- 6) Inviare i lavoratori alla VISITA MEDICA entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- 7) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- 8) INFORMARE il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- 9) Adempiere agli OBBLIGHI di INFORMAZIONE, FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO;
- 10) ASTENERSI dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- 11) *Nei casi di sorveglianza sanitaria COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
- 12) *Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- 13) *CONSEGNARE tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi, anche su supporto informatico.*

IL DOCUMENTO E' CONSULTABILE ESCLUSIVAMENTE IN AZIENDA;

- 14) *ELABORARE un unico Documento di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare e, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i **RISCHI DA INTERFERENZE**, anche su supporto informatico e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne copia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.*

IL DOCUMENTO E' CONSULTABILE ESCLUSIVAMENTE IN AZIENDA;

15. *Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*

«PREPOSTO»

“Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

COSA DEVE FARE?

Art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: «Obblighi del Preposto»

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
- b) *verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- c) *richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- d) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- e) *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- f) *segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- g) *frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

«LAVORATORE» CHI E'?

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

COSA DEVE FARE?

Art. 20, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: «Obblighi dei Lavoratori»

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I Lavoratori devono, in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

«MEDICO COMPETENTE»

CHI E'?

“Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti stabiliti dal D.Lgs. 81/2008”.

COSA DEVE FARE?

Art. 25 - «Obblighi del Medico Competente»

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione:
 1. alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;

2. alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 3. all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza
 4. alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
 5. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'**articolo 41** attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente ;*

«RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA» CHI E'?

“Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.



Comma 2: *In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.*

Comma 3: *Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.*

Comma 1: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

- a) **accede** ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è **consultato** preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'**articolo 37**;
- d) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- e) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- g) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- h) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Comma 11: *La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.*

Comma 10: *Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.*

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31, D.Lgs. 81/08 – D.Lgs. 106/09

COS'E'?

“Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

“Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, di attitudini e capacità adeguate (definite dal D.Lgs. 195/2003), designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde per coordinare e sovrintendere il Servizio di Prevenzione e Protezione”.

La Gestione delle Emergenze

Art. 43, D.Lgs. 81/08 – D.Lgs. 106/09

DISPOSIZIONI GENERALI

Comma 2: *Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.*

Comma 3: *I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.*

Addetti alla Lotta Antincendio

Addetti al Primo Soccorso

art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09

I lavoratori incaricati dell'attività di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio, di Evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di Primo Soccorso e, comunque, di Gestione dell'Emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Addetti alla Lotta Antincendio

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

All'interno del decreto vengono date le linee generali per l'individuazione della categoria di appartenenza di un'attività, se a rischio basso, medio ed elevato, inoltre vi è riportato il programma da seguire per la formazione con i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Addetti al Primo Soccorso

Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n° 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale e linee generali per l'individuazione del tipo di azienda e quindi se di categoria A, B o C.

SERVIZIO ISPETTIVO

Gli ispettori delle ASL, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, hanno la facoltà di:

- visitare i luoghi di lavoro
- sottoporre a visita medica il personale occupato
- richiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni per l'adempimento delle loro funzioni
- prendere visione presso gli ospedali della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

ACCESSO AI DOCUMENTI

La documentazione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli ispettori ASL, ispettori del lavoro e dei funzionari degli Istituti previdenziali riguarda:

- il **rapporto di lavoro** dei dipendenti;
- la **documentazione tecnica** relativa alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori;
- la **contabilità** che abbia diretta o indiretta pertinenza con gli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;
- i **registri di esposizione** ai rischi di malattia professionale e le cartelle sanitarie del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- il **registro degli infortuni** e le copie dei verbali precedentemente rilasciati all'azienda.

VIGILI DEL FUOCO

Tra i compiti dei VVF rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.

Il Corpo Nazionale dei VVF ha inoltre compiti di:

Informazione, consulenza, assistenza nelle materie di sua competenza nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Il personale appartenente al Corpo Nazionale dei VVF è organo di vigilanza sull'applicazione della legge in materia di antincendio.

INAIL

L'INAIL è l'Ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'INAIL dispone di un corpo di ispettori per svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa ed effettuare accertamenti tecnici:

- in occasione di infortuni sul lavoro;
- per verificare l'esistenza di malattie professionali quali risultano dalle denunce che per legge vengono trasmesse all'Ente medesimo.

**ALCUNI ESEMPI DI SANZIONI
per il DATORE DI LAVORO e il DIRIGENTE**

Per la violazione dell'art. 29, comma 1:

«Il Datore di Lavoro effettua la valutazione ed elabora il Documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente...»;

**E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
€ 2.500 a € 6.400**

b) che non provvede alla nomina del Responsabile del S.P.P. ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b);

**E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
€ 2.500 a € 6.400**

per la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera o):

«consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda»;

**Sono puniti con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da
€ 750 a € 4.000 il DATORE di LAVORO e il DIRIGENTE**

**SANZIONI
per il PREPOSTO**

Per violazione dell'art. 19, comma 1, lettera a):

I PREPOSTI, SECONDO LE LORO ATTRIBUZIONI E COMPETENZE, DEVONO:

«sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti»;

**sono puniti con l'arresto fino a 2 mesi, o con
l'ammenda da € 400,00 a € 1.200,00 i PREPOSTI:**

**SANZIONI
per il MEDICO COMPETENTE**




Per violazione dell'art. 25, comma 1, lettera d):

«programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati»;

**è punito con l’arresto fino a 1 mese, o con
l’ammenda da € 200,00 a € 800,00 il MEDICO COMPETENTE:**

**SANZIONI per i
LAVORATORI**



SANZIONI per i LAVORATORI

Per la violazione

dell’art. 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), ed i) e art. 43, comma 3:

ad Esempio

- a) *art. 20, comma 2, lettera b): «osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale»;*

**sono puniti con
l’arresto fino a
1 mese, o con
l’ammenda da
€ 200,00 a
€ 600,00 i LAVORATORI:**

- a) *per la violazione dell’art. 20, comma 2, lettera d): «utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione»;*

**sono puniti con
l’arresto fino a
1 mese, o con
l’ammenda da
€ 200,00 a
€ 600,00 i LAVORATORI:**

- a) *art. 20, comma 2, lettera h): «partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro»;*

**sono puniti con
l’arresto fino a
1 mese, o con
l’ammenda da
€ 200,00 a
€ 600,00 i LAVORATORI:**

Ovviamente per ogni lettera del art. 20 esiste una sanzione per ogni violazione, ovviamente non vengono riportate tutte perché il presente manuale da solamente, a titolo dimostrativo, un esempio di cosa si rischia nel violare le regole imposte dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

BUONE NORME DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA. PROCEDURE DI EVACUAZIONE.

1. Scopo

Il presente documento contiene le istruzioni a cui attenersi in caso di emergenza ed evacuazione dall'edificio scolastico, ovvero nel caso in cui si verifichi una situazione di grave ed imminente pericolo per le persone, la struttura e/o l'ambiente.

Tutto ciò potrà però risultare inutile se non sorgerà in chi lavora un nuovo modo di affrontare il problema, cioè un comportamento rivolto alla massima sicurezza: prima ancora delle misure di prevenzione, **la sicurezza dipende dalla nostra completa disponibilità a pensare ed agire in termini di sicurezza**.

Abituiamoci, pertanto, a fare sempre più prevenzione che protezione: la sicurezza, infatti, bisogna produrla piuttosto che controllarla.

2. Conoscenza delle vie di fuga

Al fine di assicurare il corretto e sicuro svolgimento delle procedure di evacuazione è indispensabile che ciascuno sappia esattamente come comportarsi. A tal fine, almeno una volta all'anno, è necessario che:

- ❖ il presente documento sia letto e spiegato agli alunni di ciascuna classe;
- ❖ venga svolta un'esercitazione, durante la quale la popolazione scolastica (alunni, docenti, personale ausiliario) impari a conoscere l'edificio e le norme di comportamento, prenda dimestichezza con la segnaletica, con i percorsi di fuga e con i mezzi di protezione attiva (estintori, idranti).

Ogni utilizzatore abituale dei locali dell'edificio scolastico (alunni, docenti, personale ATA) deve essere a conoscenza della via di fuga da seguire nel caso in cui venga diramato il segnale di evacuazione.

In ogni aula e in ogni ambiente è affissa una piantina, il Piano di Evacuazione, che indica con una freccia di colore verde la via da seguire per abbandonare l'edificio; tutti devono conoscere a memoria la via da seguire in caso di evacuazione.

3. Incarichi di Emergenza

A cura della **Dirigenza Scolastica** e del **Servizio di Prevenzione e Protezione** sono stati individuati i ruoli di seguito elencati:

- ❖ COORDINATORE DELLE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE E DI PRIMO SOCCORSO;
- ❖ ADDETTI LOTTA ANTINCENDIO;
- ❖ PERSONALE INCARICATO DELLA DIFFUSIONE DELL'ALLARME GENERALE;
- ❖ PERSONALE INCARICATO DEL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE;
- ❖ PERSONALE INCARICATO DI EFFETTUARE LE CHIAMATE DI SOCCORSO;
- ❖ PERSONALE INCARICATO DELL'INTERRUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELLA ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA;
- ❖ PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA DI ESTINTORI E IDRANTI;
- ❖ PERSONALE ADDETTO ALL'APERTURA QUOTIDIANA DELLE USCITE DI SICUREZZA ED AL CONTROLLO DELLA PRATICABILITÀ DEI PERCORSI DI FUGA INTERNI ED ESTERNI ALL'EDIFICIO;
- ❖ PERSONALE ADDETTO AGLI EVENTUALI PORTATORI DI HANDICAP.

Per la gestione di eventuali situazioni di emergenza, primo soccorso e lotta antincendio sono stati designati, dopo consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e debitamente formati sulla lotta antincendio e sul primo soccorso in caso di infortunio o di malore, i lavoratori indicati nel **“Promemoria Generale degli Incarichi di Emergenza”** che troverete affisso lungo i corridoi e i luoghi comuni dell'edificio scolastico (per ogni compito sono stati individuati almeno 2 lavoratori, in modo da

assicurare la continuità della loro presenza).

4. Nomina dell'APRI-FILA e del CHIUDI-FILA

A cura degli **insegnanti**, in ogni classe, vengono assegnati agli alunni i seguenti incarichi (per ciascuno, individuare almeno 2 alunni, in modo da assicurare la continuità della loro presenza; è bene mantenere affisso nell'aula il promemoria degli incarichi e dei nominativi).

Durante le operazioni di evacuazione ogni classe esce ordinatamente dal locale in cui si trova;

Il primo ad uscire è l'**ALUNNO APRI-FILA** e l'ultimo è l'**ALUNNO CHIUDI-FILA**. La designazione di tali alunni deve essere fatta all'inizio dell'anno scolastico con la supervisione del Coordinatore di classe, tenendo conto dell'opportunità di nominare apri-fila l'alunno che si trova abitualmente nella posizione più vicina alla porta (o porta finestra) da usare durante l'esodo, e di nominare chiudi-fila l'alunno che si trova abitualmente nella posizione più lontana.

ALUNNI APRI-FILA: aprono le porte e guidano i compagni verso le aree esterne di raccolta;

ALUNNI CHIUDI-FILA: assistono i compagni in difficoltà e chiudono la porta del locale che viene abbandonato, assicurandosi che nessuno sia rimasto indietro;

ALUNNI DI RISERVA: aiutano compagni portatori di handicap o sostituiscono gli incaricati assenti.

5. Individuazione del pericolo.

A meno che il pericolo si manifesti in maniera non dominabile, con effetti tali da rendere evidente a tutti l'emergenza (per es. crollo e/o terremoto), è fondamentale la tempestività con cui il pericolo viene segnalato.

E' pertanto indispensabile che chiunque individui una situazione di grave ed imminente pericolo (per es. un focolaio di incendio), la segnali immediatamente al personale ausiliario o direttamente al Coordinatore delle operazioni di evacuazione, fornendo indicazioni su COSA E' SUCCESSO e DOVE E' SUCCESSO.

Nel caso in cui, la situazione sia tale da impedire il passaggio sicuro, la segnalazione deve essere data a gran voce.

6. Segnale d'allarme generale: avvio delle azioni di evacuazione

Il **segnale d'allarme generale** è rappresentato da un suono continuo (della durata di 2÷3 minuti) in caso di incendio, mentre nel caso di terremoto il segnale di allarme generale sarà rappresentato da una serie ininterrotta di brevi squilli della campanella/sirena (2÷3 secondi ciascuno) intermittenti (1÷2 secondi tra uno squillo e l'altro), la serie deve durare per almeno 2 minuti.

In caso di reale emergenza viene dato l'ordine d'evacuazione mediante:

❖ **segnale di allarme generale;**

❖ **messaggio a voce.**

ORDINA L'EVACUAZIONE: il Dirigente Scolastico, il RSPP, il Vicario o un Collaboratore.

DIFFONDE L'ORDINE DI EVACUAZIONE: il Dirigente Scolastico, il RSPP, il Vicario o un Collaboratore.

AZIONA IL SEGNALE: il Personale ATA di turno intervenendo con l'azionamento la sirena d'allarme o la campanella.

COORDINA LE OPERAZIONI: il Dirigente Scolastico, il RSPP, il Vicario o un Collaboratore.

CONTROLLA LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE AI PIANI: il Personale ATA di turno ai piani.

CONTROLLA LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE DELLE SINGOLE CLASSI: l'Insegnante in orario presente in classe al momento.

INTERROMPE L'EROGAZIONE DI GAS, ACQUA E ENERGIA ELETTRICA: il Personale ATA preventivamente individuato designato e presente ai vari piani.

ESEGUE LE CHIAMATE DI SOCCORSO: Personale al centralino.

UTILIZZA EVENTUALI ESTINTORI O IDRANTI: i Componenti della Squadra Antincendio o in caso di seria urgenza, chiunque del Personale presente al piano si ritenga in grado di farlo;

ASSISTENZA AI DISABILI: è compito dell’Insegnante di sostegno se presente; in sua assenza dell’Insegnante della classe, aiutato dall'alunno chiudi-fila.

7. Regole d'evacuazione

Appena avviato il segnale generale d'allarme ha inizio la **fase di evacuazione**, durante la quale i locali devono essere abbandonati rapidamente, con ordine e senza panico, per raggiungere le aree esterne di raccolta prestabilite. Tale aree sono indicate nei piani di emergenza affissi all’interno della scuola.

GLI ASSISTENTI AUSILIARI aprono del tutto i battenti delle uscite d'emergenza che possono raggiungere senza pericolo e provvedono:

- **All'interruzione dell'energia elettrica.**
- **All'interruzione dell'alimentazione della centrale termica.**

I PROFESSORI (se in aula o in laboratorio), prendono nota degli assenti del giorno e di coloro eventualmente fuori dall’aula, quindi prendono il **registro di classe**, una penna ed alla fine impartiscono l'ordine di evacuazione.

GLI ALUNNI IN CLASSE, ricevuto l’ordine di evacuazione, si mettono in fila e, senza attardarsi a raccogliere effetti personali, abbandonano rapidamente (**senza correre**) il locale, dirigendosi, per la via di emergenza, all’area esterna di raccolta prestabilita e indicata nei piani di evacuazione.

GLI ALUNNI ISOLATI, se possibile, si aggregano alla classe o al gruppo più vicino segnalando la propria presenza agli altri; se ciò non è possibile procedono all'evacuazione in modo individuale seguendo la via di emergenza più vicina; appena giunti all'esterno raggiungono l'area esterna di raccolta loro assegnata in precedenza.

Coloro che sono riuniti **nei locali comuni** si attengano alle istruzioni impartite dai professori presenti e in loro assenza procedono **all’evacuazione spontanea**, con la massima calma e seguendo le vie di emergenza indicate.

IL PERSONALE INCARICATO DEL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE deve sorvegliare affinché non si creino intralci lungo le vie di emergenza ed intervenire in soccorso di coloro che sono in difficoltà.

8. Richiesta di soccorso

Appena diffuso il segnale generale d'allarme è necessario effettuare le chiamate di soccorso; è bene che il seguente promemoria si trovi accanto a tutti i telefoni (anche pubblici) della scuola:

<i>TIPO DI EMERGENZA</i>	<i>CHI CHIAMARE</i>	<i>N° TELEFONO</i>
INCENDIO, CROLLO	Vigili del Fuoco	115
	Carabinieri	112
ORDIGNI ESPLOSIVI	Carabinieri	112
	Polizia di Stato	113
IN OGNI CASO	Pronto soccorso	118

AI SOCCORRITORI DARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- nome e qualifica di chi telefona;
- indicazioni dell'ubicazione della scuola - nome, indirizzo, città;
- specificare il tipo di emergenza;
- quantificare il numero di alunni e persone coinvolte, in pericolo e/o ferite;

9. Norme di comportamento in caso di evento non dominabile.

Vi possono essere casi in cui non è possibile abbandonare i locali in modo organizzato o situazioni che non consentono di evacuare la scuola come previsto, in tal caso è necessario procedere all'evacuazione spontanea, cercando di procedere **con calma e ordinatamente**.

E' opportuno comunque attenersi alle seguenti norme di comportamento.

10. Terremoto

- ❖ mantenere la calma;
- ❖ ripararsi sotto il banco, sotto l'architrave della porta, vicino ai muri portanti;
- ❖ se si è nel corridoio o nel vano delle scale entrare nella classe più vicina;
- ❖ allontanarsi da finestre, porte a vetri, armadi che cadendo possono ferire.

11. Incendio

- ❖ mantenere la calma;
- ❖ se l'incendio è fuori dal locale in cui ci si trova ed il fumo rende impraticabili le vie d'uscita, chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati;
- ❖ aprire le finestre e chiedere soccorso;
- ❖ se il fumo rende l'aria irrespirabile, mettere un fazzoletto davanti alla bocca, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento.

12. Raccomandazioni

- ❖ aiutare chi si trova in difficoltà ma non effettuare interventi su persone gravemente infortunate o in stato di incoscienza se non si ha specifica esperienza; attendere, se possibile, l'arrivo dei soccorsi;
- ❖ segnalare tempestivamente ai soccorritori la presenza di feriti o di persone in difficoltà, sia all'interno che all'esterno dell'edificio;
- ❖ non sostare lungo le vie di esodo e tanto meno davanti alle uscite di emergenza, non tornare indietro per raccogliere effetti personali.

13. Interventi di emergenza e uso dei mezzi antincendio

- ❖ Per nessun motivo effettuare interventi di emergenza se non si è in possesso di specifica esperienza.
- ❖ Gli estintori potranno essere usati, sui principi di incendio, da persone adulte; prima dell'uso, se possibile, leggere le istruzioni.

- ❖ Per nessun motivo i naspis o gli idranti dovranno essere utilizzati da persone non specificamente addestrate allo scopo.
- ❖ Non utilizzare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche.

14. Segnalazioni

- ❖ le vie di emergenza sono segnalate da appositi cartelli affissi sulle pareti;
- ❖ le uscite d'emergenza sono segnalate con specifici cartelli indicanti rettangoli bianchi su sfondo verde posti sopra le uscite stesse;
- ❖ le aree esterne di raccolta, sono indicate sulle planimetrie dei piani di evacuazione, appesi alle pareti della stessa classe;
- ❖ le planimetrie che indicano le vie di esodo sono poste in alcuni luoghi comuni della scuola e devono sempre essere tenute aggiornate a cura della Direzione;
- ❖ le istruzioni per l'evacuazione sono poste accanto alle planimetrie;
- ❖ le istruzioni per le chiamate di soccorso sono poste accanto ai telefoni della scuola;
- ❖ il promemoria degli incarichi agli studenti apri e chiudi-fila è all'interno dell'aula, in vista.
- ❖ Il promemoria generale degli incarichi di emergenza è affisso lungo i corridoi e i luoghi comuni dell'edificio.

PROCEDURE OPERATIVE PER GLI ALUNNI

Appena avvertito il segnale di evacuazione generale e su ordine dell'insegnante, dovranno adottare il seguente comportamento:

- Mantenere la calma;
- Interrompere ogni attività;
- Non prendere nessuna iniziativa e attenersi alle disposizioni dell'insegnante di classe
- Mantenere l'ordine e l'unità della classe durante l'esodo;
- Tralasciare il recupero di oggetti personali;
- Disporsi in fila ed uscire in silenzio.
- Non utilizzare gli ascensori
- Gli alunni isolati (fuori dalla classe) solo se possibile si aggregano alla classe oppure al gruppo più vicino segnalando la propria presenza agli altri; se ciò non è possibile procedono all'evacuazione individualmente attraverso l'uscita ad essi più vicina per raggiungere la zona di raccolta prestabilita.
- Seguire le indicazioni dell'insegnante per rispettare eventuali precedenza;
- Camminare in modo sollecito, non sostare (se non per classi eventualmente già in transito o per rispettare eventuali precedenza), non spingere, non correre disordinatamente e non gridare;
- Collaborare con l'insegnante per controllare la presenza dei compagni prima e dopo lo sfollamento;
- Seguire le vie di fuga indicate nelle planimetrie predisposte ed affisse in ogni locale o comunque già note;
- Raggiunta l'uscita, al seguito dell'insegnante, portarsi prontamente verso la zona di raccolta prestabilita per non ostacolare il deflusso delle altre persone o eventuali soccorritori;

PROCEDURE OPERATIVE PER I DOCENTI

Il Docente presente in ogni classe:

- mantiene il controllo della propria classe durante tutta l'emergenza
- se la causa dell'emergenza non è nota attende insieme alla classe che gli siano comunicate le specifiche procedure da adottare.
- se la causa dell'emergenza è nota adotta e fa adottare agli alunni tutte le norme di comportamento e di autoprotezione previste e conosciute per quel tipo di evento
- attende in classe l'ordine di evacuazione
- in caso di evacuazione prende il registro di classe e si allontana dalla classe per primo, subito seguito

dall'alunno apri-fila: nel caso debba assistere alunni in difficoltà o portatori di handicap motori, uscirà per ultimo aiutato dall'alunno serrafila e si farà sostituire dall'alunno apri-fila.

- guida la classe nel proprio “*punto di raccolta*”
- una volta raggiunta la zona di raccolta il docente farà l'appello e farà pervenire al Coordinatore delle Procedure di Emergenza ed Evacuazione il modulo di evacuazione con i dati sui numeri di allievi presenti ed evacuati (custoditone nell'ultima pagina del registro di classe).

PROCEDURE OPERATIVE PER IL PERSONALE ATA AI PIANI:

- il personale non impegnato in qualche compito specifico controlla l'evacuazione del proprio piano;
- controlla che tutte le classi siano state evacuate;
- si accerta che nessuno sia rimasto bloccato in qualche locale e quindi si dirige al punto di raccolta;

PROCEDURE OPERATIVE PER IL PERSONALE ATA ALL'INGRESSO:

- si preoccupa che le uscite siano sgombre;
- blocca il traffico nelle vie di transito dell'area perimetrale esterna mantenendole libere e si preoccupa di verificare che i cancelli siano aperti per l'accesso ai mezzi di emergenza.

Tutto il Personale è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza, a salvaguardare l'incolumità degli alunni, e a non abbandonare l'edificio sino a quando le operazioni di evacuazione degli allievi non siano concluse.

La **fine dell'emergenza** sarà comunicata per ordine della Presidenza a voce o con altro mezzo idoneo, e solo allora tutti riprenderanno le loro normali funzioni.

IL LAVORO AL VIDEOTERMINALE

TITOLO VII D.Lgs 81/08

Art. 173 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

VIDEOTERMINALE: schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

VIDEOTERMINALISTA: colui che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per **20 ore** settimanali.

PATOLOGIE

- **DISTURBI VISIVI:** Pesantezza, tensione, bruciore, arrossamento oculare, deficit della messa a fuoco, visus annebbiato.
- **DISTURBI POSTURALI:** Posture incongrue con fenomeni di contrattura muscolare ed affaticamento
- **DISTURBI PSICOLOGICI:** Ansia, nervosismo, irritabilità, depressione e alterazione **dell'umore**.

I rischi per la salute dei videoterminalisti hanno doppia origine:

1. Ripetitività e monotonia durata e frequenza caratteristiche del software
2. Includendo nel termine anche la postazione stessa utilizzata dall'addetto

MODALITA' DI LAVORO

Il datore di lavoro assegna mansioni e i compiti comportante l'uso dei VDT anche secondo una distribuzione del lavoro che consenta di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni. Qualora l'attività lavorativa si protragga per almeno 4 ore consecutive, devono essere previste delle interruzioni (pausa o cambiamenti di attività), con le modalità stabilite dai contratti collettivi aziendali. In mancanza di previsioni contrattuali al lavoratore deve essere assicurata almeno una pausa di **15 minuti** ogni **120 minuti di attività continuativa** (art. 174 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

Il software utilizzato deve essere adeguato alla mansione da svolgere, di facile uso e, all'occorrenza, adattabile al livello di conoscenza ed esperienza dell'operatore che lo dovrà utilizzare; i sistemi devono fornire l'informazione in un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori.

ILLUMINAZIONE

Particolare rilevanza assume una corretta illuminazione del posto di lavoro:

i fattori di maggior disturbo e affaticamento sono infatti:

- L'abbagliamento.
- Il contrasto eccessivo fra luminosità di altri elementi presente nell'ambiente.
- La luce riflessa, sia dallo schermo dall'arredamento o dalle pareti del locale.

E' importante che la luce proveniente dalle finestre non colpisca direttamente lo schermo: la condizione è soddisfatta quando il piano dello schermo sia ortogonale a quello della finestra.

Evitare che il posto di lavoro al videoterminale con condizioni di luce sfavorevoli: eccessivo contrasto di chiaro-scuro fra lo schermo e lo sfondo.

La luce naturale non può fornire in generale, data la sua variabilità legata a cause meteorologiche o stagionali, quelle condizioni costanti e ottimali per il minor affaticamento degli occhi. Pertanto, è necessario che alle finestre siano installate tende di colore tendente al bianco di spessore sufficiente a filtrare la luce solare, in modo che l'illuminazione nell'ambiente sia diffusa, cioè senza abbagliamento diretto degli operatori, senza riflessioni parassite negli schermi dei VDT e senza che vi sia un contrasto eccessivo fra la luminosità dello schermo e quella ambientale. E' opportuno che l'intensità delle singole


lampade sia regolabile; sono da evitare le lampade installate sulla verticale del posto di lavoro che creano riflessi diretti sul volto dell'operatore.

Un grave errore è quello di disporre la postazione di lavoro contro una parete, un armadio o un ostacolo alla visione lontana: l'impossibilità di mettere a fuoco all'infinito è un fattore di disturbo e anche di stress per l'operatore.

POSTO DI LAVORO

Il posto di lavoro comprende, oltre al Videoterminale (schermo, tastiera, etc.), il piano di lavoro, il sedile, e lo spazio di lavoro immediatamente circostante.

Ciascuno dei diversi elementi deve possedere le caratteristiche di idoneità stabilite dalla norma. Nei lavori che richiedono digitazione è opportuno utilizzare un porta documenti verticale.



TASTIERA

Al fine di ridurre la fatica ed aumentare il comfort dell'operatore, è necessario che:

- la tastiera sia costruita con materiale a bassa riflessione di luminosa;
- i tasti abbiano una superficie concava in modo da seguire i contorni delle falangette;
- le scritte sui tasti siano facilmente leggibili nelle condizioni ambientali d'impiego e non si cancellino con l'uso;
- la tastiera sia mobile, indipendente dallo schermo, onde permettere all'operatore di trovare la sua migliore posizione di lavoro;
- la tastiera sia posizionata a circa 60-70 cm dal pavimento;
- l'inclinazione della tastiera sul piano orizzontale sia compresa tra i 10 e i 15 gradi.


Per comodità, è opportuno che le tastiere siano posizionate su tavoli sufficientemente alti, in modo da permettere all'operatore seduto di mantenere le braccia parallele al pavimento evitando che i polsi vengano sforzati (non oltre il 10° di rotazione). Qualora l'altezza del piano di lavoro sia compresa nell'intervallo di 70-75 cm sopra indicato, la posizione ottimale può essere di solito ottenuta regolando l'altezza del sedile.

LA VISTA

L'accomodamento diminuisce con l'età matura (presbiopia). Le persone sopra i 45 anni lamentano sintomi di stanchezza lavorando al videoterminale

LE CONDIZIONE ERGONOMICHE

- Distanza dallo schermo circa 50÷70 cm;
- Piano dello schermo ad angolo retto rispetto alla finestra e ai corpi illuminanti;
- Appoggio avambracci circa 5÷6 cm;
- Tastiera all'altezza dei gomiti;
- Arti superiori e inferiori a 90 gradi;
- Sostegno della regione lombare;
- Libertà di movimento delle gambe.



Una postura non corretta significa maggior lavoro per la muscolatura della regione cervicale, delle spalle e di tutto il busto che deve mantenere tale posizione. Ne derivano tensioni che a lungo termine comportano infiammazioni.

LA SEDUTA DINAMICA

Variare la posizione di seduta:

bisogna evitare di mantenere a lungo una posizione seduta statica per evitare la tensione statica e quindi l'affaticamento muscolare.

SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori addetti al videoterminale sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. In base agli accertamenti possono risultare:

- IDONEI
- IDONEI CON PRESCRIZIONI
- INIDONEI

ESERCIZI DI RILASSAMENTO

- Lavorando al videoterminale è importante approfittare di ogni occasione per muoversi e cambiare posizione;
- Quando è possibile (ad esempio durante le pause) alzarsi;
- Preferire le scale all'ascensore;
- Mentre si lavora cambiare spesso la posizione delle gambe;
- Durante la pausa interrompere il lavoro, alzarsi e muoversi;
- Distogliere lo sguardo dallo schermo e lasciarlo vagare altrove cercando di guardare oggetti lontani;
- È opportuno dedicare una parte della pausa a esercizi di rilassamento e stretching o per eseguire un breve training degli occhi;
- In posizione eretta e con ambedue le mani appoggiate sui fianchi, stirare la schiena leggermente all'indietro con lo sguardo rivolto al soffitto, restare così per un istante e respirare normalmente;
- Seduti, schiena dritta, lasciare cadere le braccia inerti sollevare le braccia e stendere ambedue le braccia e le mani in fuori spingere il petto in avanti, respirare normalmente, lasciare cadere le braccia inerti.
- Seduti, con la schiena dritta, o in piedi in postazione eretta e tenere in mano un libro. Sollevare le spalle e restare così per un istante Rilassare le spalle Ripetere l'esercizio 10÷15 volte.



MICROCLIMA
D.Lgs. 81/08 e s.m.i



Secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve essere garantito ai lavoratori una situazione di benessere termico. I fattori **microclimatici** (temperatura, umidità, ventilazione) unitamente alla intensità dell'impegno fisico svolto, condizionano nell'uomo al lavoro una serie di risposte biologiche che possono portare anche a sindromi patologiche.

UNI EN ISO 7730



ENERGIA METABOLICA PER DIVERSE ATTIVITÀ

Energia metabolica

Attività	Energia metabolica	
	W/m ²	met
Disteso	46	0,8
Seduto, rilassato	58	1,0
Attività sedentaria (ufficio, casa, scuola, laboratorio)	70	1,2
Attività leggera in piedi (compere, laboratorio, industria leggera)	93	1,6
Attività media in piedi (commesso, lavori domestici, lavori a macchina)	116	2,0
Camminare a:		
2 km/h	110	1,9
3 km/h	140	2,4
4 km/h	165	2,8
5 km/h	200	3,4

UNI EN ISO 7730



RESISTENZA TERMICA DELL'ABBIGLIAMENTO

DESCRIZIONE CAPO	RESISTENZA TERMICA clo
Maglie - bluse	
Maniche corte	0,15
Leggera, a maniche lunghe	0,20
Normale, a maniche lunghe	0,25
Di flanella, a maniche lunghe	0,30
Abbigliamento per esterno	
Cappotto	0,60
Sotto-giacca	0,55
Parka	0,70
Tuta	0,55

L'ESSERE UMANO E' OMOTERMO

Il corpo umano tende a mantenere il più costante possibile la propria temperatura interna (intorno a 37 °C). L'uomo sviluppa calore per effetto dei fenomeni di ossidazione dei tessuti e dei muscoli. Durante l'attività lavorativa l'uomo deve produrre una maggiore quantità di calore. Quindi l'essere umano può essere assimilabile a una macchina a basso rendimento termico, di conseguenza l'organismo può scambiare calore con l'esterno apportandovi calore o sottraendovelo.

CONDIZIONI DI OMOTERMIA

Affinché siano rispettate le condizioni di omotermia (stabilità dell'equilibrio termico del corpo umano) il bilancio termico deve essere nullo, cioè la somma del calore metabolico e di quello che il corpo può ricevere dall'ambiente è uguale alla quantità di calore che può essere ceduto all'ambiente esterno.

AMBIENTE SEVERAMENTE CALDO

Quando i meccanismi di termoregolazione non sono più sufficienti a mantenere l'equilibrio termico, la temperatura del nucleo corporeo si innalza provocando manifestazioni patologiche anche gravi che possono avere **conseguenze fatali**

A 42° C: alterazioni cerebrali irreversibili

AMBIENTE SEVERAMENTE FREDDO

Quando i meccanismi di termoregolazione non sono più sufficienti a mantenere l'equilibrio termico, la temperatura del nucleo corporeo si abbassa provocando manifestazioni patologiche anche gravi (assideramento) che possono avere **conseguenze fatali**

I lavoratori devono essere protetti dall'esposizione al freddo in modo tale che la temperatura rettale non scenda sotto i 36°C

EFFETTI SULLA SALUTE

Quando le condizioni microclimatiche diventano sfavorevoli il bilancio termico diventa positivo o negativo, il sistema di termoregolazione del corpo umano mette in funzione opportuni meccanismi di difesa.

CALDO: l'esposizione a temperature elevate può comportare *effetti acuti* caratterizzati da:

- improvviso innalzamento della temperatura corporea;
- calo delle prestazioni intellettive, di attenzione e prontezza, difficoltà nello svolgere attività fisiche pesanti;
- aumento della sudorazione;
- aggravio di lavoro per il cuore;
- irascibilità e convulsioni;
- fenomeni cutanei di surriscaldamento, scottature
- spossatezza, vertigini, nausea, vomito, cefalea;
- perdita di conoscenza, edema, collasso.

FREDDO: l'esposizione a temperature molto basse può comportare *effetti acuti* caratterizzati da:

- intorpidimento delle estremità;
- brividi;
- effetti cutanei simili a scottature, geloni;
- tachicardia;
- iperglicemia;
- trombosi, coma;
- A livelli profondi l'ipotermia può comportare danni al pancreas, assideramento, morte.

Dopo avere attentamente valutato l'ambiente di lavoro ed aver minimizzato il rischio attraverso interventi di riduzione alla fonte, è necessaria l'adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che proteggano il lavoratore dagli effetti degli ambienti termici sulla sua salute per tutto il tempo richiesto dallo svolgimento dell'attività.

Tutti i DPI devono essere conformi alla direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 475/92, aggiornato dal D.Lgs. 10/97 e devono riportare impresso il marchio CE.

Requisiti generali previsti cui devono rispondere gli indumenti di protezione sono indicati dalla UNI EN 340/2004.

ACCLIMATAZIONE

Fenomeno per cui, mediante l'aiuto del sistema di termoregolazione, l'organismo umano raggiunge uno stato più stabile di resistenza microclimatiche esterne.

ADATTAMENTO

Fenomeno di acclimatazione a condizioni microclimatiche onerose e richiede un particolare atteggiamento psichico e comportamentale. Può portare all'abitudine, ossia ad accettare senza disagio psichico, condizioni inizialmente ritenute sfavorevoli o disagiati.

ILLUMINAZIONE

TITOLO II E ALLEGATO IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale.

In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA

Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

Quando sono presenti più di **100** lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavora o sono depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo.

Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti di illuminazione sussidiaria.

Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

COS'E' LA LUCE?

La **LUCE** è un'energia radiante in grado di eccitare la retina dell'occhio producendo una sensazione visiva.


E' costituita da radiazioni elettromagnetiche di lunghezza d'onda compresa fra 380 e 780 nm (nanometri) *milionesima parte del millimetro*.

La distribuzione dell'energia tra di esse determina il colore e la tonalità della luce.

Il sistema visivo umano è più sensibile ai colori compresi tra 500 e 600 nm di lunghezza d'onda.

Il fenomeno della visione si esplica nella sensazione soggettiva prodotta dall'interazione di queste radiazioni con l'apparato visivo.

L'atto di vedere si manifesta concretamente attraverso la percezione delle forme, del colore, del rilievo e del movimento di oggetti.



L'occhio è l'elemento ricevitore.

Lo scopo di un ambiente perfettamente illuminato è quello di rispettare alcune cose fondamentali tra le quali ritroviamo sempre:

- Sicurezza
- Salute
- Benessere
- Visibilità perfetta per quello che si sta facendo

RISCHI DI UN AMBIENTE POCO ILLUMINATO

Nel caso in cui si lavorasse in ambienti con illuminazione non ottimale, soprattutto per l'attività lavorativa svolta, allora si potrebbe andare incontro a problematiche di varia natura:

- Compromettere le condizioni di visione.
- Può produrre fenomeni di abbagliamento.
- Altera gli aspetti cromatici.

ILLUMINAMENTO

L'**illuminamento** è una grandezza fisica che valuta la quantità di luce che investe la superficie di un oggetto. Il livello di illuminamento richiesto per lo svolgimento di una specifica attività deve garantire la percezione distinta degli oggetti e contemporaneamente evitare fenomeni di abbagliamento.

Sorgente	Illuminamento (lux)
Sole diretto (altezza 50° sull'orizzonte)	100.000
Cielo nuvoloso	10.000
Uffici e scuole	2.000 ÷ 300
Residenze	1.000 ÷ 200
Notte di luna piena (al suolo)	0,25

La **luminanza** è una grandezza che valuta la quantità di luce che restituisce la superficie di un oggetto misurata in NIT (luce emessa e/o riflessa).

Si misura lungo la direzione che congiunge la sorgente luminosa con l'osservatore.

Eccessive differenze di luminanza tra gli oggetti contenuti nel campo visivo non facilitano la percezione distinta degli oggetti e provocano fenomeni di abbagliamento.

La luminanza(L)

Sorgente	Luminanza (cd/m ²)
Sole a mezzogiorno	1.600.000.000
Sole al tramonto	6.000.000
Cielo sereno	8.000
Cielo nuvoloso	2.000
Lampada ad alogenuri metallici da 70 W	15.000.000
Lampada tubolare a fluorescenza da 18W	4.000

In linea generale, non è fondamentale valutare il livello di luminanza dei vari oggetti, ma il contrasto fra loro.

TEMPERATURA DI COLORE

La temperatura di colore descrive in modo unitario la tonalità di colore della sorgente luminosa.

W è adatto per illuminazione di ambienti residenziali

I è usato solo per interni

C è usato solo per elevati livelli di illuminamento, per compiti speciali

Gruppo		Colore apparente	Utilizzo
W	Calda	Bianco tendente al giallo/arancione	Abitazioni
I	Neutra	Bianco	Uffici
C	Fredda	Bianco tendente al celeste	Compiti speciali

MODALITA' DI ILLUMINAZIONE

Illuminazione diretta: lampada a vista diretta

Illuminazione indiretta: lampada coperta diretta verso il soffitto (luce diffusa)

Illuminazione mista: lampada costituita da una componente diretta e una indiretta

SORGENTI LUMINOSE

Nel caso dell'illuminazione diretta è importante il posizionamento delle sorgenti luminose.

In linea generale, esse devono essere disposte in file parallele alle finestre e gli apparecchi di illuminazione non devono essere collocati in un angolo visivo inferiore ai 50° rispetto alla verticale.

RISCHIO ELETTRICO

ELETTRICITA' ED EFFETTI SULLA SALUTE

Nel suddetto Quaderno Informativo, quando si parla di “Rischio Elettrico”, si fa riferimento esclusivamente ai rischi che possono derivare dall’uso di macchine ed impianti elettrici sul posto di lavoro:

- Rischio dovuto a contatti elettrici diretti (contatto con elementi in tensione);
- Rischi dovuti a contatti elettrici indiretti (contatto con elementi finiti sotto tensione per guasto - toccando un elettrodomestico o una macchina);

LA CONTRAZIONE MUSCOLARE

- I muscoli, se attraversati dalla corrente, si irrigidiscono;
- Se la corrente entra attraverso una mano questa continua a stringere l’elemento in tensione (tetanizzazione);

Le fasce muscolari, quando si prende la “scossa” si contraggono e se la corrente esterna è più intensa di quella interna possono ingenerarsi situazioni di pericolo.

L’ARRESTO RESPIRATORIO

Viene provocato dalla contrazione dei muscoli respiratori (diaframmatici, intercostali, pettorali) con paralisi della gabbia toracica. Le conseguenze possono portare alla morte dell’infortunato.

L’ARRESTO CARDIACO

Il passaggio della corrente elettrica esterna si sovrappone alla attività elettrica propria del cuore ponendo le fasce muscolari in stato di “confusione” impedendo di svolgere la propria funzione.

LE USTIONI

Al passaggio della corrente elettrica il corpo si riscalda, se la quantità di calore sviluppata è molto alta possono aversi bruciature nei tessuti.

ELETTRICITA’: I RISCHI

Rischio di incendio dovuto a cortocircuiti o sovracorrenti. Rischi di esplosione (impianti elettrici in ambienti con presenza di miscele esplosive - stanza piena di gas). Per cui gli impianti elettrici devono essere installati secondo la normativa per cui si ha la necessità che l’azienda sia in possesso di:

- Progettati secondo i limiti del D.M. 37/08 (ex Legge 46/90);
- Da ditte iscritte nell’apposito albo della Camera di Commercio;
- Devono essere realizzati secondo le norme CEI;
- Forniti di dichiarazione di conformità.

LA MANUTENZIONE

Occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature di lavoro segnalando eventuali guasti. L'uso di componenti elettrici deteriorati (cavi spellati, prese a spina spaccate, uso improprio di “ciabatte”, etc.) fa aumentare il rischio di contatti elettrici.

AVVERTENZE

- Non effettuare mai riparazioni se non si è “professionisti”;
- Non utilizzare componenti non conformi alle norme;
- Non utilizzare componenti o macchine elettriche per scopi non previsti dal costruttore;
- Non lasciare apparecchiature elettriche abbandonate;
- Non usare componenti elettrici in condizioni di rischio accresciuto (mani bagnate, piedi immersi nell'acqua, etc.);
- Non lasciare mai componenti elettrici sotto tensione dopo il loro uso.

QUINDI NON DIVENTIAMO NÉ LE VITTIME

NÉ LA CAUSA DI INCIDENTI SUL LAVORO:

**LA SICUREZZA NOSTRA E DEGLI ALTRI DURANTE LE ATTIVITÀ
LAVORATIVE DIPENDE ANCHE DA NOI**

